

Codice A1617A

D.D. 11 giugno 2026, n. 449

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Istanza di autorizzazione per i lavori di livellamento della pista da sci in loc. "Valdo" in Comune di Formazza (VB). - Richiedente: Comune di Formazza (VB).



ATTO DD 449/A1617A/2026

DEL 11/06/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Istanza di autorizzazione per i lavori di livellamento della pista da sci in loc. "Valdo" in Comune di Formazza (VB). - Richiedente: Comune di Formazza (VB).

Richiamate:

- l'istanza L.R. 45/89 e la documentazione progettuale presentata in data 09/03/2026 prot. 36854 per l'autorizzazione dei lavori di livellamento della pista da sci in loc. "Valdo" in Comune di Formazza (VB). - Richiedente: Comune di Formazza (VB);
- la nota prot. n. 38760 del 11/03/2026 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Geologico - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla circolare 3/AMB del 31/08/2018, in merito alla compatibilità idrogeologica degli interventi di livellamento della pista da sci in loc. "Valdo" in Comune di Formazza (VB);
- la nota pervenuta in data 01/04/2026 prot. 52429 con la quale il Settore Geologico - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica- richiede il completamento della documentazione progettuale;
- la richiesta di integrazioni inviata al Comune di Formazza in data 09/04/2026 prot. 54461;
- il parere del Settore Geologico - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile- pervenuto in data 29/05/2026 prot. 82281;
- la nota del Comune di Formazza in cui viene aggiornata l'istanza ex L.R. 45/89 pervenuta in data 08/06/2026 prot. 85876.

Dato atto che:

- l'intervento previsto interessa una superficie individuata al N.C.T. del Comune di Formazza (VB) Fg. 48 part. 88, 155, 95, 96, 144, 143, 141, 165 (es. 67 e 60), 146, 145, 100, 105, 154, 99, 104, 55, 119, 54, 156, 130, 110, 147, 66, 102, 103, 142, 98, 61, 101, 35 - Fg. 45 part. 25 e Fg 51 part. 1.;

- l'opera comporta la trasformazione di una superficie di m² 37615, tutta in area non boscata;

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989 in quanto trattasi di modifica dell'assetto idrogeologico del territorio.

Preso atto:

- del contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici del Settore Geologico- Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 29/05/2026 prot. n. 82281 (a seguito delle integrazioni trasmesse allo stesso Settore in data 22/04/2026), che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

Rilevato che in base alle attività istruttorie svolte dal funzionario incaricato finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Siti della Rete Natura 2000;

- allo stato attuale e dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi dal punto di vista degli aspetti geologici di competenza al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in essa contenute;

- ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dalla costituzione della cauzione;

Considerato che sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 L.r. 45/1989 per la realizzazione dell'intervento in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in essa contenute;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare Il Comune di Formazza, con sede legale in Formazza - Fraz. Ponte 4, a realizzare i lavori di livellamento della pista da sci in loc. "Valdo" in Comune di Formazza, su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni geologiche di seguito indicate.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";

- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Legge regionale n.10 del 4 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024", art. 8 c. 1 "Modifiche alla legge regionale 45/1989".;

determina

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, Il Comune di Formazza, con sede legale in Formazza - Fraz. Ponte 4, a realizzare i lavori di livellamento della pista da sci in loc. "Valdo" in Comune di Formazza, su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del Comune di Formazza (VB) Fg. 48 part. 88, 155, 95, 96, 144, 143, 141, 165 (es. 67 e 60), 146, 145, 100, 105, 154, 99, 104, 55, 119, 54, 156, 130, 110, 147, 66, 102, 103, 142, 98, 61, 101, 35 - Fg. 45 part. 25 e Fg 51 part. 1, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni geologiche di seguito riportate:

Prescrizioni geologiche:

- 1) in fase esecutiva dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- 2) per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo

indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto; in prossimità del Rio Felt le sponde del corso d'acqua non potranno essere abbassate rispetto al loro profilo attuale;

3) al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni di consolidamento delle scarpate con le opere d'ingegneria naturalistica previste e quelle d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimento terra, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti;

4) per quanto gli interventi in oggetto non comportino modificazioni allo stato dei luoghi tali da modificare la predisposizione del terreno al distacco di valanghe, si richiamano gli obblighi in carico al soggetto gestore ed al Direttore delle piste affinché, come previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009, quest'ultimo provveda alla chiusura preventiva della pista in esame qualora si verificassero condizioni d'innevamento e d'instabilità del manto nevoso tali da pregiudicarne la sicurezza dell'esercizio; si evidenzia quindi la necessità di attuazione di un Piano di Sicurezza Valanghe, predisposto dal soggetto gestore per la gestione in sicurezza della pista da sci oggetto degli interventi di livellamento superficiale.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.

Ai sensi dell'art. 8 c.2 della l.r. n. 45/89 il titolare dell'autorizzazione è esente dalla costituzione della cauzione.

Di richiamare quanto segue:

- La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 36 mesi dalla data della presente Determinazione. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine.
2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e

mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

- Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

- Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del d.P.R. n. 1199 del 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara